

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento a valere sulla retribuzione - stipulato in data 29.01.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05.11.2018 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di commissioni non maturate per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, per un importo complessivo pari ad euro 3.078,00, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito:

a) di aver provveduto - in data 18.04.2019 - a riconoscere in favore del cliente la somma di euro 300,00 per spese d'istruttoria, come provato dall'assegno circolare versato in atti e datato 17.04.2019;

b) che le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, in quanto connesse alla fase di instaurazione della pratica di finanziamento, si esauriscono con l'erogazione dell'importo totale del credito e, dunque, non sono rimborsabili in sede di estinzione anticipata (costi c.d. *up front*);

c) in relazione alla refusione delle spese legali, che la loro liquidazione non sia ad alcun titolo dovuta in quanto, ai fini della predisposizione e dell'inoltro del ricorso, non è di per sé necessaria né è prevista alcuna assistenza tecnico-legale.

L'intermediario ha concluso, quindi, per il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente diritto al rimborso di parte degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sostenute.

Il diritto in questa sede fatto valere trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui agli artt. 121, comma 1, lettera e) e 125 sexies T.U.B.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza “Lexitor”) – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio quindi, nel caso in esame, accoglie la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo c.d. *up front* e per gli importi indicati:

1) Commissioni bancarie di cui alla lett. A mod. SECCI per euro 1.360,58;

2) Commissioni agente di cui alla lett. B mod. SECCI per euro 564,77.

Con riferimento alla domanda di restituzione delle spese di istruttoria (lett. D mod. SECCI) il Collegio evidenzia che, al netto dell'importo già restituito dall'intermediario (euro 300,00), nulla più spetti al ricorrente.

Relativamente alle domande aventi per oggetto la condanna al pagamento degli interessi legali e delle spese di assistenza difensiva, il Collegio rileva che le stesse, presenti nel reclamo, non sono state reiterate nel ricorso; pertanto devono intendersi rinunziate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.925,35.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO